II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2007

che autorizza la Bulgaria e la Romania a derogare alle disposizioni della direttiva 1999/105/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione per quanto riguarda le scorte accumulate tra il 1º gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006

[notificata con il numero C(2007) 3541]

(2007/527/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 42,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 42 dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, la Commissione può adottare misure transitorie, qualora tali misure siano necessarie per facilitare il passaggio dal regime esistente nei nuovi Stati membri a quello risultante dall'applicazione della normativa comunitaria nel settore veterinario e fitosanitario. Tale normativa comprende le disposizioni in merito alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.

(2) La direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione [1] stabilisce che tali materiali possono essere commercializzati soltanto a condizione che siano soddisfatte le disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 3, della stessa.

(3) La direttiva 1999/105/CE autorizza la commercializzazione fino ad esaurimento delle scorte di materiali forestali di moltiplicazione accumulati anteriormente al 1º gennaio 2003.

(4) La Bulgaria e la Romania hanno informato la Commissione e gli altri Stati membri dell'esistenza di scorte di materiali forestali di moltiplicazione prodotti nei loro territori tra il 1º gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006. La commercializzazione di tali materiali è autorizzata solo a condizione che sia stata concessa una deroga alle disposizioni della direttiva 1999/105/CE.

(5) Affinché sia loro consentita la commercializzazione delle scorte di materiali di moltiplicazione prodotti tra il 1º gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006, occorre autorizzare tali paesi a commercializzare nei loro territori fino al 31 dicembre 2009 materiali di moltiplicazione prodotti nel corso di tale periodo conformemente alle disposizioni nazionali applicabili al momento della produzione.

(6) Le etichette e i documenti di accompagnamento devono indicare che i materiali possono essere commercializzati unicamente nello Stato membro nel quale sono stati prodotti.

(7) I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

[1] GU L 11 del 15.1.2000, pag. 17.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 1 e 3, della direttiva 1999/105/CE, la Bulgaria e la Romania sono autorizzate a commercializzare nei loro territori, fino al 31 dicembre 2009, materiali di moltiplicazione prodotti tra il 1º gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006, che non sono stati prodotti conformemente alle disposizioni di tale direttiva, a condizione che siano soddisfatte le disposizioni nazionali applicabili al momento della loro produzione.

Tali materiali di moltiplicazione sono commercializzati unicamente nel territorio dello Stato membro di produzione.

Su tutte le etichette applicate ai materiali di moltiplicazione oggetto della presente decisione o su tutti i documenti, ufficiali e non, che li corredano deve essere chiaramente indicato che i materiali di moltiplicazione sono destinati a essere commercializzati esclusivamente nel territorio del paese in questione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione